
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Errore sulla norma processuale: no alla rimessione in termini

L'errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello rimane escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione in termine.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 22.04.2015, n. 8151

...omissis...

Si è difesa la Agenzia fiscale deducendo la nullità della notifica della sentenza di appello in quanto il rinvio disposto dal medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, art. 16, indurrebbe a ritenere che anche nel caso di notifica diretta, a cura di parte, a mezzo raccomandata AR, sarebbe comunque richiesta la redazione della "relata di notifica" sulla copia della sentenza notificanda, come si evincerebbe dalla disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1999, art. 16, comma 2, ("le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 c.p.c. e ss., salvo quanto disposto dall'art. 17").

L'argomento difensivo non ha pregio.

Premesso che nel disciplinare le modalità di notifica della sentenza di appello ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, dispone che "Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'art. 16, depositando nei successivi trenta giorni l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento, nella segreteria che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo di ufficio", osserva il Collegio che la interpretazione della norma fornita dalla Agenzia fiscale non è rispettosa del collegamento sistematico tra detta norma e quella, alla quale viene disposto espresso rinvio, del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, che disciplina le forme della notificazione degli atti del processo tributario, distinguendo in modo inequivoco tra le notificazioni eseguite "secondo le norme dell'art. 137 c.p.c. e ss. " (comma 2) e le notificazioni "che possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento....." (comma 3) e se dirette alla Amministrazione finanziaria od al Concessionario del servizio di riscossione, anche "mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia" (comma 3). Pertanto, attribuendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, alla parte interessata, la facoltà di avvalersi della forma di notifica della sentenza che ritiene più opportuna tra quelle sopra indicate, ne segue che laddove tale scelta ricada sulla notifica mediante spedizione diretta con raccomandata AR, non trova applicazione il richiamo - disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 2, - al modello previsto dall'art. 137 c.p.c. e ss., che prevede nel caso di notifica a mezzo posta ai sensi dell'art. 149 c.p.c. , comma 2, e della L. n. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 1, la redazione di apposita relata di notifica sull'originale e la copia dell'atto da parte dell'Ufficiale giudiziario.

Tale interpretazione della norma è peraltro in linea con la modifica normativa del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, introdotta dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. a), conv. in L. 22 maggio 2010, n. 73 , che ha eliminato l'originario rinvio agli "art. 137 c.p.c. e ss.", sostituendolo con il rinvio "al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16", (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5871 del 13/04/2012; e quanto alle notifiche della sentenza precedenti la modifica legislativa: Corte Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 3740 del 18/02/2014).

Anche l'altra tesi difensiva della Agenzia fiscale volta ad ottenere la rimessione in termini della impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto

dell'errore incolpevole indotto dalla "equivoca" modalità di notifica della sentenza di appello scelta dal contribuente, non è fondata.

L'errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane infatti escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione in termine già previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ., abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, e sostituito dalla generale previsione di cui all'art. 153 c.p.c., comma 2, (che concerne anche il processo tributario: Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3277 del 02/03/2012; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014), in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile (cfr. Corte Cass. Sez., 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010), non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e della prova del quale quest'ultima è onerata (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011; Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23323 del 15/10/2013 che, subordina l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, alla dimostrazione dell'"ignoranza del processo", dovendo la parte fornire prova di "non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza"), postulando la causa non imputabile che legittima la rimessione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della absolutezza - e non già una impossibilità relativa, nè tantomeno di una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8216 del 04/04/2013).

Nella specie la Agenzia fiscale ha prospettato quali circostanze impeditive 1-la mancanza di indicazioni (relata di notifica;avvertimenti), nella copia della sentenza notificata, idonee a rilevare da parte dell'Ufficio destinatario la volontà del contribuente di portare a conoscenza la decisione ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione; 2-il notevole lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione della sentenza (14.6.2011) e la notifica mediante spedizione della raccomandata AR (26.4.2012). Tali circostanze avrebbero falsamente indotto a ritenere che la sentenza di appello fosse stata "comunicata" dalla parte contribuente soltanto per rendere edotta l'Amministrazione finanziaria soccombente della correzione dell'errore materiale (concernente la liquidazione delle spese da distrarsi a favore dei difensori antistatari) disposta dalla CTR con ordinanza in data 8.2.2012 n. 15, come risulta dalla annotazione apposta in calce alla copia della sentenza di appello.

Orbene osserva il Collegio che la prima circostanza è ex se irrilevante, ricadendo nell'errore di diritto inescusabile sulla norma processuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, che, per la esecuzione della notifica della sentenza tributaria di appello, prevede espressamente che la parte interessata possa avvalersi di un procedimento notificatorio semplificato qual è la spedizione della copia della sentenza in plico senza busta mediante raccomandata AR. Quanto alla seconda circostanza, deve rilevarsi preliminarmente che la esposizione dei fatti della Agenzia fiscale risulta carente, atteso che nel processo tributario, il procedimento di correzione degli errori materiali, si conforma, giusta il rinvio disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, alle norme del codice di procedura civile (artt. 287 e

288 c.p.c.), con la conseguenza che - in assenza di contestazioni della Agenzia delle Entrate in ordine a violazioni del contraddittorio nel procedimento di correzione, ed in difetto di allegazione della ignoranza non imputabile del procedimento di correzione - deve ritenersi che l'ordinanza di correzione sia stata emessa all'esito del procedimento svoltosi nel contraddittorio delle parti, e dunque l'Ufficio finanziario era stato posto in grado di avere piena contezza del provvedimento di correzione, con la conseguenza che la successiva spedizione a mezzo raccomandata AR della sentenza di appello (corretta), in quanto conforme al modello notificatorio rivolto a far decorrere il termine di impugnazione al fine di conseguire la stabilità della decisione, non poteva in alcun modo legittimare un incolpevole affidamento della Amministrazione finanziaria sull'"effetto meramente notiziale" della correzione voluto dal contribuente, difettando lo stesso presupposto (esigenza di portare a conoscenza la correzione dell'errore materiale) che avrebbe potuto indurre in errore l'Ufficio finanziario destinatario della notifica della sentenza.

Deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dal resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , comma 1, con la memoria depositata, per difetto di prova di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli ulteriori rispetto alle spese di difesa.

Deve essere del pari rigettata la domanda di condanna dell'Agenzia fiscale soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , comma 3, atteso che il presente giudizio è stato instaurato avanti la CTP di Ravenna, con ricorso notificato il 15.10.2007 (cfr. controricorso pag, 3), e la disposizione, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 1, trova applicazione ai soli giudizi instaurati dopo la data 4.7.2009 di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 .

In conclusione il ricorso per cassazione, proposto dalla Agenzia fiscale oltre il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità debbono essere poste a carico della Agenzia fiscale soccombente e sono liquidate in dispositivo.

p.q.m.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate che condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, come da notula, in Euro 16.400,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Salvatore Cantelli dichiaratosi antistatario;
- rigetta le domande proposte dal resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , commi 1 e 3.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2015

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice